



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **115** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO DI CENTONIA - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN TRENTO PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2017.**
CODICE CIG: ZD314C4E60

L'anno **duemilaquindici** addì **ventiquattro** mese di **giugno** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO DI CENTONIA - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN TRENTO PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2017.
CODICE CIG: ZD314C4E60

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il D.P.R. 236/88, del 24.05.1986, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/778, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, abbia introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche, individuando precise modalità di effettuazione dei controlli per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano.

Preso atto che l'art. 7 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, abrogativo del sopra richiamato testo, prevede che;

Controlli interni

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Considerato inoltre che la L. 05/01/1994 n. 34 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche" prevede espressamente all'art. 26, l'obbligo da parte del gestore di dotarsi di laboratorio gestionale interno ai fini di cui sopra o di stipulare apposita convenzione con altro soggetto gestore dotato di tale laboratorio.

Dato atto che il Consorzio Acquedotto di Centonia, ora disciolto ma di cui spetta a Malè, ente capofila, la gestione amministrativa e tecnica in delega, non disponendo di un proprio laboratorio, sulla base di precedenti atti affidò detti compiti a Dolomiti Energia S.p.A., stipulando apposita convenzione onde garantirsi l'effettuazione dei controlli periodici.

Che scaduto il rapporto in essere a far data 30 giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore della L. 191 del 30 luglio 2004, questo Comune può ricorrere alle convenzioni stipulate con la CONSIP S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, vero che la stipula di un contratto in violazione di quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa;

Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto previsti nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione, è un mercato digitale in cui le PA, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che *"... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ..."*.

La gestione degli acquisti ai sensi degli artt. 21, 39 ter della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. È disciplinata mediante Richiesta di Offerta sul ME-PAT, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso a seconda della tipologia di contratto prestazionale da approvarsi.

Per quanto sopra la struttura tecnica, giusta RDO n. 27723 dd. 28.05.2015, ha diramato invito a tre ditte regolarmente iscritte ed in possesso di certificazione ACCREDIA.

Constatato che come da verbale di gara dd. 23.06.2015, risultano aver riscontrato due ditte interpellate, per poi risultare miglior offerente, avendo accettato le condizioni di gara, il fac simile di convenzione allegato, oltre al disciplinare tecnico, la Ecoopera soc. ccoop., con sede in Trento, sponda Trentina, che ha confermato di poter gestire il servizio per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2017, a fronte di un corrispettivo di 14.500,00.- oltre ad IVA, pari a € 5.800,00.- + IVA su base annua.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m..

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR n. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'assunzione a bilancio dell'onere di spesa relativo all'affido a Ecoopera Soc. Coop. con sede in Trento, Sponda Trentina 18, codice fiscale e partita IVA 00621240225 della effettuazione dei controlli interni sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto di Centonia in gestione associata, dal 1 luglio 2015 e fino a tutto il 31 dicembre 2017, ciò per le finalità e gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 del 02.02.2001 e dell'art. 26 della L. 05/01/1994 n. 34.
2. Di dare atto che il rapporto si intenderà regolato dal presente provvedimento, cui si riconosce valore contrattuale, del quale fanno parte ancorché materialmente non allegati gli atti di gara e segnatamente la lettera invito, la convenzione e il disciplinare tecnico accettato dall'aggiudicatario.
3. Di disporre l'invio di comunicazione a Ecoopera Società Cooperativa per la sua sottoscrizione e restituzione.
4. Di impegnare la spesa di Euro 3.538,00.- al capitolo 1931 – articolo 120 – codice bilancio 1010503 - Centro di costo Acquedotto di Centonia del bilancio di previsione 2015 che presenta adeguata disponibilità.
5. Di impegnare la spesa di Euro 14.152,00.- al capitolo 1931 – articolo 120 – codice bilancio 1010503 - Centro di costo Acquedotto di Centonia del bilancio pluriennale 2016-2017, per Euro 7.076,00.- su ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, che presentano adeguata disponibilità.
6. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CODICE CIG: ZD314C4E60) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **29.06.2015** al giorno **09.07.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 25.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio